

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 461-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 settembre 1964*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1683)*

**d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI, LAMI STARNUTI, PARRI, PARATORE,
CORNAGGIA MEDICI, MACAGGI, BERGAMASCO, ARTOM, RODA, TERRACINI,
MARIS, PASSONI e PICCHIOTTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1965*

**Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale in Milano**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano (Palazzo di giustizia).

Il contributo è fissato nella misura di lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

Art. 3.

All'onere recato dalla presente legge si provvede mediante le entrate che deriveranno dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrente variazione di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano.

Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.